



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 26/05/2022

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

L'anno 2022, addì 26 del mese di maggio, alle ore 15:35 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 15:00 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria di 1^{ao} convocazione.

Presiede la seduta Dott. Francesco CANTORO, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 11 e assenti, sebbene invitati, 6 come segue

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FINA ALFREDO PAOLO	Sindaco	Sì	
PALMARIGGI LAURA	Consigliere	Sì	
DE LUCA FRANCESCO	Consigliere	Sì	
SPALLUTO LORENA	Consigliere	Sì	
CARETTO DAVIDE	Consigliere	Sì	
CANTORO FRANCESCO	Consigliere	Sì	
CONVERSANO ALESSANDRO	Consigliere	Sì	
CALLIARI RITA	Consigliere	Sì	
SPALLUTO ALESSANDRA	Consigliere	Sì	
GRASSO ANDREA	Consigliere	Sì	
BUCCELLI MARIA RITA	Consigliere		Sì
VERSIENTI JACOPO	Consigliere	Sì	
RENIS GIUSEPPE	Consigliere		Sì
COMO POMPILIO MASSIMO	Consigliere		Sì
ASSENZIO SERENA	Consigliere		Sì
DELLO PREITE MARIAGLORIA	Consigliere		Sì
LANDOLFO LEONARDO	Consigliere		Sì

Partecipa, il Segretario Generale dr. Dott.ssa Manuela RIZZO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);”*
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- n. 459/2021/R/Rif avente ad oggetto *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”* con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

Dato atto che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

Preso quindi atto che ai sensi della Delibera n. 363/2021 di ARERA con determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n. 121 del 11 aprile 2022, ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee guida interpretative”* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene riscontrato che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”*, quanto della successiva Nota di approfondimento

IFEL del 05 gennaio 2021 dove è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Vista la Deliberazione di C.C. n.13 del 28.06.2021 con la quale si è proceduto alla modifica del Regolamento Tari;

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente territorialmente competente denominato Ager, dal quale emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l’anno 2022 di € 2.053.508 che, decurtata delle somme relative al trasferimento MIUR relativo alla Tari sugli edifici scolastici, ammonta ad € 2.044.508 così ripartita:

COSTI FISSI €. 651.583

COSTI VARIABILI € 1.392.925

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

Dato atto che:

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie e che pertanto in mancanza di tali dati, si è optato di mantenere invariata la ripartizione degli anni passati (78,00% utenze domestiche, 22,00% utenze non domestiche);

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche che di seguito si riporta:

UTENZE DOMESTICHE						
Componenti	Ka	Tariffa parte fissa €/mq 2021	Tariffa parte fissa €/mq 2022	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare 2021	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare 2022
1	0,81	1,41	0,74	1,1	87,17	179,47
2	0,94	1,63	0,86	1,6	156,91	261,05
3	1,02	1,77	0,93	1,8	174,34	293,68
4	1,09	1,9	0,99	2,2	205,72	358,95
5	1,1	1,91	1	2,61	252,79	425,84

6 o più	1,06	1,84	0,96	2,89	281,56	471,53
---------	------	------	------	------	--------	--------

UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria di attività	Kc	Tariffa parte fissa €/mq 2021	Tariffa parte fissa €/mq 2022	Kd	Tariffa parte variabile €/mq 2021	Tariffa parte variabile €/mq 2022	Tariffa totale €/mq 2022
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,64	0,92	5,5	1,03	1,93	2,85
Cinematografi e teatri	0,47	1,22	0,68	4,12	0,77	1,44	2,12
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,14	0,64	3,9	0,73	1,36	2
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,92	1,08	6,55	1,23	2,29	3,37
Stabilimenti balneari	0,59	1,53	0,86	5,2	0,97	1,82	2,68
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,49	0,83	5,04	0,94	1,76	2,59
Alberghi con ristorante	1,41	3,68	2,05	8,92	1,68	3,42	5,47
Alberghi senza ristorante	0,85	2,22	1,24	8,5	1,6	2,97	4,21
Case di cura e riposo	1,09	2,84	1,58	9,62	1,81	3,36	4,94
Ospedale	1,43	3,73	2,08	12,6	2,37	4,4	6,48
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,05	1,7	10,3	1,94	3,6	5,3
Banche ed istituti di credito	0,79	2,06	1,15	6,93	1,3	2,42	3,57
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1	2,87	1,6	9,9	1,86	3,46	5,06
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	3,92	2,18	13,22	2,49	4,62	6,8
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,37	1,32	8	1,5	2,79	4,11
Banchi di mercato beni durevoli	1,21	3,16	1,76	14,69	2,76	5,13	6,89
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	3,11	1,73	10,45	1,96	3,65	5,38

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	2,71	1,51	9,11	1,72	3,18	4,69
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	3,6	2,01	12,1	2,28	4,22	6,23
Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,45	1,37	8,25	1,55	2,88	4,25
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	2,4	1,34	8,11	1,53	2,83	4,17
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4	8,88	4,94	29,93	5,63	10,45	15,39
Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,66	3,71	22,4	4,21	7,82	11,53
Bar, caffè, pasticceria	3,04	7,94	4,42	22,5	4,23	8,64	13,06
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	4,07	2,27	21,5	4,05	6,76	9,03
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	4,54	2,53	17,66	3,33	6,17	8,7
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	5,77	3,21	38,93	7,33	10,87	14,08
Ipermercati di generi misti	1,65	4,31	2,4	14,53	2,74	5,07	7,47
Banchi di mercato genere alimentari	1,68	4,39	2,44	29,5	5,55	10,3	12,74
Discoteche, night-club	1,34	3,5	1,95	6,8	1,28	2,37	4,32

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2022 non eccede quello relativo all'anno **2021**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, che all'art. 3 comma 5 sexiesdecies che prevede l'ulteriore rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022.

Visto l'art.15 bis del D.L. n.34/2019 convertito in L. n.58/2019, che ha approvato modifiche al D.L. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011 ed in particolare, considerato che ai sensi dell'art.13, comma 15 ter, del D.L. 211/2011, *i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato;*

Ritenuto necessario, in conformità alla predetta normativa, prevedere il versamento della TARI 2022 in due rate a titolo di acconto, in misura pari al 70% delle tariffe Tari anno 2021, con scadenza **30 settembre 2022 e 30 novembre 2022** ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza **31 dicembre 2022**;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere dell'Organo di Revisione a norma dell'art. 239 del TUEL;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente regolamento TARI.

Uditi gli interventi riportati nel verbale della discussione, in allegato;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2022, visto il Piano Economico Finanziario così come validato da Ager, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2022, come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE						
Componenti	Ka	Tariffa parte fissa €/mq 2021	Tariffa parte fissa €/mq 2022	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare 2021	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare 2022
1	0,81	1,41	0,74	1,1	87,17	179,47
2	0,94	1,63	0,86	1,6	156,91	261,05
3	1,02	1,77	0,93	1,8	174,34	293,68
4	1,09	1,9	0,99	2,2	205,72	358,95
5	1,1	1,91	1	2,61	252,79	425,84
6 o più	1,06	1,84	0,96	2,89	281,56	471,53

UTENZE NON DOMESTICHE							
Categoria di attività	Kc	Tariffa parte fissa €/mq 2021	Tariffa parte fissa €/mq 2022	Kd	Tariffa parte variabile €/mq 2021	Tariffa parte variabile €/mq 2022	Tariffa totale €/mq 2022
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,64	0,92	5,5	1,03	1,93	2,85
Cinematografi e teatri	0,47	1,22	0,68	4,12	0,77	1,44	2,12
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,14	0,64	3,9	0,73	1,36	2
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,92	1,08	6,55	1,23	2,29	3,37
Stabilimenti balneari	0,59	1,53	0,86	5,2	0,97	1,82	2,68
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,49	0,83	5,04	0,94	1,76	2,59
Alberghi con ristorante	1,41	3,68	2,05	8,92	1,68	3,42	5,47
Alberghi senza ristorante	0,85	2,22	1,24	8,5	1,6	2,97	4,21
Case di cura e riposo	1,09	2,84	1,58	9,62	1,81	3,36	4,94
Ospedale	1,43	3,73	2,08	12,6	2,37	4,4	6,48
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,05	1,7	10,3	1,94	3,6	5,3
Banche ed istituti di credito	0,79	2,06	1,15	6,93	1,3	2,42	3,57
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1	2,87	1,6	9,9	1,86	3,46	5,06
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	3,92	2,18	13,22	2,49	4,62	6,8
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,37	1,32	8	1,5	2,79	4,11
Banchi di mercato beni durevoli	1,21	3,16	1,76	14,69	2,76	5,13	6,89
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	3,11	1,73	10,45	1,96	3,65	5,38
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	2,71	1,51	9,11	1,72	3,18	4,69
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	3,6	2,01	12,1	2,28	4,22	6,23

Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,45	1,37	8,25	1,55	2,88	4,25
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	2,4	1,34	8,11	1,53	2,83	4,17
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4	8,88	4,94	29,93	5,63	10,45	15,39
Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,66	3,71	22,4	4,21	7,82	11,53
Bar, caffè, pasticceria	3,04	7,94	4,42	22,5	4,23	8,64	13,06
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	4,07	2,27	21,5	4,05	6,76	9,03
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	4,54	2,53	17,66	3,33	6,17	8,7
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	5,77	3,21	38,93	7,33	10,87	14,08
Ipermercati di generi misti	1,65	4,31	2,4	14,53	2,74	5,07	7,47
Banchi di mercato genere alimentari	1,68	4,39	2,44	29,5	5,55	10,3	12,74
Discoteche, night-club	1,34	3,5	1,95	6,8	1,28	2,37	4,32

2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

3. di stabilire il versamento della TARI 2022 in due rate a titolo di acconto, in misura pari al 70% delle tariffe Tari anno 2021, con scadenza **30 settembre 2022** e **30 novembre 2022** ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza **31 dicembre 2022**;

Con successiva votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pareri sulla sua esposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **17/05/2022**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **19/05/2022**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco CANTORO

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 07/06/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 07/06/2022

**RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE/
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to ALESSANDRA ROMANO

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 1044

[] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li07/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO